SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 296**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 dicembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1996, n. 634.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, in materia di semplificazione dei procedimenti di esonero parziale, compensazione territoriale e delle denunce dei datori di lavoro, relativi alle assunzioni obbligatorie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Ritenuta la necessità di modificare le norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Esoneri parziali

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, sono sostituiti dai seguenti:

«*3.* Il Ministero emana il provvedimento di esonero parziale nel termine di 240 giorni che può essere modificato con le modalità previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può delegare agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di esonero parziale, da adottare secondo i criteri determinati nella delega.».

Art. 2.

Compensazioni territoriali

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, sono sostituiti dai seguenti:

«*3.* Il Ministero emana il provvedimento di compensazione territoriale nel termine di 180 giorni che può essere modificato con le modalità previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può delegare agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di compensazione territoriale, da adottare secondo i criteri determinati nella delega.».

2. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-bis.* La compensazione territoriale ha luogo di diritto per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482.».

Art. 3.

Prospetti dei datori di lavoro

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, le parole: «I datori di lavoro privati sono tenuti ad avviare» sono sostituite dalle seguenti: «I datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono tenuti ad inviare».

2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, le parole da: «Le amministrazioni dello Stato» fino a: «soggetti a vigilanza governativa» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici».

3. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, è sostituito dal seguente:

«*3.* Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilisce gli uffici e gli organi competenti a ricevere i prospetti di cui al presente articolo, può disporre una diversa periodicità dell'invio dei prospetti e stabilire che contengano anche altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina del collocamento obbligatorio.».

4. I commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, sono soppressi.

Art. 4.

Abrogazione di norme

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1996
Atti di Governo, registro n. 105, foglio n. 16

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 345, reca: «Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla compensazione territoriale e per la disciplina del procedimento di denuncia».

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990).

— La legge 2 aprile 1968, n. 482, reca: «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 30 aprile 1968).

— I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:

«7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni di legge di cui all'allegato elenco 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi.

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) unificazione livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo».

Note all'art. 1:

— I commi 3 e 4 dell'art. 3 (Disciplina del procedimento di esonero parziale dell'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta) del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 345, così recitavano:

«3. Il Ministero emana il provvedimento di esonero parziale entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

4 Il Ministero può delegare, per categorie di lavorazione e con criteri determinati nell'esercizio della delega, agli uffici periferici competenti l'emanazione dei provvedimenti di esonero parziale. Qualora l'ufficio periferico competente non provveda entro il termine di novanta giorni, ricorrenti dalla data di ricezione della domanda, la stessa si intende accolta».

— L'art 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«Art 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni».

Note all'art. 2.

— I commi 3 e 4 dell'art. 4 (Disciplina del procedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale) del D.P.R. 18 aprile 1994, n 345, così recitavano:

«3. Il procedimento si conclude, con provvedimento espresso debitamente motivato, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda.

4. Qualora la compensazione territoriale sia circoscritta all'ambito regionale, le funzioni di cui ai commi precedenti sono esercitate dall'ufficio periferico competente del Ministero».

— Il comma 1 dell'art 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 è il seguente «La presente legge disciplina l'assunzione obbligatoria — presso le aziende private e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa — degli invalidi di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex tubercolotici e dei profughi».

Nota all'art. 3:

- L'art. 5 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 345, era così formulato:

«Art. 5 *(Denunce delle aziende private e degli enti pubblici)*. — 1. I datori di lavoro privati sono tenuti ad avviare ai competenti uffici del Ministero, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto recante:

a) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimento, per sesso e per categoria di mestiere;

b) l'indicazione nominativa degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, che si trovano alle loro dipendenze, precisando per ciascuno il giorno dell'assunzione e la categoria di appartenenza.

2. Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici a carattere nazionale e interprovinciale soggetti a vigilanza governativa sono tenute ad inviare ai competenti organi del Ministero, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto recante il numero dei posti in organico, nonché il numero del personale effettivamente in servizio, di ciascun gruppo di personale di ruolo; il numero del personale non di ruolo, distinto per categoria; il numero ed i nominativi degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio in servizio.

3. Il Ministero può disporre una diversa periodicità dell'invio delle denunce e stabilire che contengano anche altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina del collocamento obbligatorio.

4. Le aziende private che hanno sedi in più province presentano la denuncia distintamente per le singole province ai competenti uffici periferici del Ministero nel cui territorio hanno la sede legale.

5. Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che hanno sedi in più province presentano la denuncia distintamente per le singole province ai competenti uffici periferici del Ministero e alla sottocommissione centrale di cui all'art. 18 della legge 2 aprile 1968, n. 482».

Nota all'art. 4:

— L'art. 6 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 345, soppresso dal presente decreto, così recitava:

«Art. 6 *(Adeguamento dei termini procedimentali)*. — 1. Il Ministro ha facoltà di fissare, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori a quelli previsti dal presente regolamento».

96G0658

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 18 aprile 1996.

Modalità di rimborso dei pedaggi autostradali.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, recante disposizioni in materia di «Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi», il quale stabilisce che i pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto terzi sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° febbraio 1996 fino al 31 dicembre 1996, commisurata al volume di fatturato annuale;

Visto il comma 4 dello stesso art. 3 del decreto sopra menzionato che stabilisce che i minori introiti derivanti dalla riduzione sono rimborsati alle società concessionarie nei limiti di lire 55 miliardi, per l'anno 1996, dal Ministero dei lavori pubblici;

Visto l'art. 5 dello stesso decreto che individua la copertura finanziaria mediante utilizzo di parte delle disponibilità per l'anno 1996 sul capitolo 7294 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Considerato che a norma del già citato art. 3, devono essere fissati i criteri e le modalità di rimborso di detti minori introiti; che devono essere contenuti nei predetti limiti di lire 55 miliardi di stanziamento;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto disciplinano i criteri e le modalità di rimborso da parte del Ministero dei lavori pubblici, e per esso dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, alle società concessionarie delle autostrade dei minori introiti derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali alle imprese di autotrasporto di cui al successivo art. 2, o a loro cooperative e consorzi, applicata ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67.

Art. 2.

I rimborsi di cui all'art. 1 sono dovuti esclusivamente per le riduzioni dei pedaggi autostradali di cui beneficiano i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 in disponibilità di:

1) imprese di autotrasporto iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui al titolo I della legge 6 giugno 1974, n. 298;

2) imprese, facenti parte di cooperative o consorzi regolarmente costituiti tra le imprese di cui al n. 1 iscritte all'Albo indicato al medesimo numero.

Per le imprese o loro cooperative e consorzi che alla data del 1° febbraio 1996 si avvalgono di sistemi di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione, la riduzione del pedaggio è applicata per tutti i transiti effettuati a partire dalle ore 0 dello stesso giorno: a tal fine ciascuna impresa o ciascuna cooperativa e consorzio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, trasmette, ad ogni società concessionaria che gestisce i predetti sistemi e rilascia la relativa fattura, una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e redatta secondo lo schema di cui all'allegato al presente decreto, che oltre a comprovare l'iscrizione, rispettivamente dell'impresa o delle singole imprese aderenti alle cooperative o al consorzio, all'albo di cui al numero 1 del comma 1, indichi il sistema di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione di cui si avvale e il codice d'identificazione assegnato dalla società concessionaria dell'autostrada che emette fattura. Nel caso che le fatture siano intestate a cooperative o consorzi, le singole imprese dovranno espressamente autorizzare le società concessionarie che gestiscono i sistemi di pagamento differito tramite fatturazione ad effettuare le riduzioni sulle predette fatture intestate alle cooperative/consorzi.

Per le imprese o loro cooperative e consorzi che si avvarranno di sistemi di pagamento di pedaggi a riscossione differita mediante fattura successivamente alla data del 1° febbraio 1996, la riduzione del pedaggio è applicata dalla data in cui essi utilizzeranno tale sistema.

Tali imprese o cooperative e consorzi dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione sopracitata entro sessanta giorni dalla loro costituzione.

Le cooperative ed i consorzi, composti da imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, debbono altresì allegare alla suddetta dichiarazione copia autenticata del proprio statuto dal quale risulti, rispettivamente, che le cooperative hanno natura assistenziale senza finalità di lucro e che i consorzi sono costituiti esclusivamente da imprese, cooperative o consorzi che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Art. 3.

La riduzione dei pedaggi autostradali si applica per i percorsi autostradali per i quali risulta adottato alla data del 1° febbraio 1996 il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso e per i quali è previsto il sistema di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione.

Il fatturato annuale a cui va commisurata la riduzione compensata dei pedaggi è calcolato unicamente in base alle fatture emesse nell'anno 1996 per il pagamento di pedaggi a riscossione differita.

Per le imprese o loro cooperative e consorzi che non si avvalgono per l'intero anno 1996, di sistemi di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione, il fatturato annuale a cui va commisurata la riduzione compensata dei pedaggi deve essere rapportato ai giorni di effettivo utilizzo dei suddetti sistemi.

Art. 4.

I minori introiti conseguenti all'applicazione della riduzione dei pedaggi autostradali per i veicoli di cui all'art. 2 sono rimborsati a ciascuna società concessionaria dell'autostrada dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Al fine di cui al comma 1, ciascuna società concessionaria che gestisce i sistemi di pagamento differito tramite fatturazione invia all'Ispettorato un rendiconto riepilogativo delle fatture per le quali è prevista l'applicazione della riduzione. Il rendiconto indica per ciascuna fattura il codice identificativo del rapporto tra l'impresa o la cooperativa e consorzio alla quale il predetto documento è intestato e la società concessionaria che gestisce il sistema di pagamento del pedaggio a riscossione differita, nonché l'importo al lordo ed al netto della riduzione.

Il rimborso è effettuato in unica soluzione a consuntivo sulla base dei rendiconti ed in rapporto al limite delle risorse finanziarie autorizzate per lo scopo pari a lire 55 miliardi.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni da applicare, risultante dai rendiconti trasmessi all'Ispettorato, superi il limite di lire 55 miliardi, l'Ispettorato procederà al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile di 55 miliardi e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto.

Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione per scaglione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

Art. 5.

Le società concessionarie daranno seguito alla emissione delle note di credito allorché il Ministero dei lavori pubblici avrà verificato la congruità della documentazione trasmessagli, fra cui quella espressamente prevista all'art. 2, ultimo comma, e provveduto all'accredito dei relativi importi alle concessionarie stesse.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1996

Il Ministro dei lavori pubblici
BARATTA

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CARAVALE

Il Ministro del tesoro
DINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1996
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 188

ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 2, legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Il sottoscritto..
nato a .... il..
residente .... domiciliato...
.... nella sua qualità di (1)..
dell'impresa (2)... ....

Dichiara

sotto la propria responsabilità che la suddetta impresa (3):

è iscritta al numero .... dell'albo provinciale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di (4) ....

oppure

cooperativa consorzio (3) è regolarmente costituita tra le seguenti imprese (5):

Dichiara

altresì di utilizzare il seguente sistema di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione (6) ... .
con codice di identificazione (7) . ...

Luogo e data ....

Il dichiarante

Ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesto che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal dichiarante sig. .... identificato .... e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Luogo e data ....

Il funzionario

....

(1) Indicare se titolare di ditta individuale o rappresentante legale.

(2) Indicare se ditta individuale o società, consorzio, cooperativa ecc., specificando la sede.

(3) Barrare le dizioni che non interessano.

(4) Indicare la provincia d'iscrizione.

(5) Indicare per ciascuna impresa la ditta o la ragione sociale, l'albo o il registro presso cui è iscritta ed il numero di iscrizione.

(6) Viacard di conto corrente. Adria Card, ecc.

(7) Il codice di identificazione è quello assegnato dalla società concessionaria dell'autostrada che emette la fattura ed indicato sulla fattura stessa.

96A8440

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 novembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ORISTANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 7 febbraio 1996;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) soc. coop. «Morgongiori» a r.l., con sede in Morgongiori (Oristano), costituita per rogito notaio Michele Davino in data 10 maggio 1977, repertorio 71923, registro società 1699, tribunale di Oristano, n. BUSC 506/152160;

2) soc. coop. «Ca.Di.Ca» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio Michele Davino in data 1° marzo 1985, repertorio 107365, registro società 2891, tribunale di Oristano, n. BUSC 824/215030;

3) soc. coop. «Turistica Maracaibo» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio Piero Angotzi in data 27 gennaio 1989, repertorio 13772, registro società 4037, tribunale di Oristano, n. BUSC 941/241688.

Oristano, 27 novembre 1996

Il direttore reggente: ECCA

96A8481

DECRETO 27 novembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ORISTANO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

1) soc. coop. edilizia «Il Corallo Is Aruttas» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio Alfonso Venturi in data 6 settembre 1990, repertorio 17775, registro società 4424, tribunale di Oristano, n. BUSC 1013/255412;

2) soc. coop. edilizia «Sant'Imbenia» a r.l., con sede in Cuglieri (Oristano), costituita per rogito notaio Piero Angotzi in data 21 marzo 1985, repertorio 4728, registro società 2946, tribunale di Oristano, n. BUSC 885/229036;

3) soc. coop. edilizia «Su Padru» a r.l., con sede in San Vero Milis (Oristano), costituita per rogito notaio Michele Davino in data 11 giugno 1987, repertorio 125504, registro società 3610, tribunale di Oristano, n. BUSC 901/230502.

Oristano, 27 novembre 1996

Il direttore reggente: ECCA

96A8479

DECRETO 11 dicembre 1996.

Ripartizione della riserva di novecentoventi unità prepensionabili prevista dai decreti ministeriali 7 dicembre 1994 e 17 maggio 1996 nell'ambito del piano di prepensionamenti per il settore siderurgico previsto dall'art. 8 della legge 19 luglio 1994, n. 451.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede la predisposizione di un piano di pensionamenti anticipati per il triennio 1994-1996, nel limite massimo di 15.500 unità, dei dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonché dalle imprese di impiantistica industriale nel settore siderurgico, come individuate nell'articolo stesso;

Visto il decreto 7 dicembre 1994 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, con il quale è stato approvato il piano di pensionamenti anticipati previsto dal citato art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto, in particolare, l'art. 2 del decreto 7 dicembre 1994, che ha riservato 920 unità prepensionabili in favore delle imprese del settore siderurgico, non ricomprese nella tabella allegata al predetto decreto, per le quali si sarebbe dovuto procedere, in adesione a programmi comunitari di riduzione delle capacità produttive, all'accertamento dell'effettiva riduzione — da realizzarsi attraverso la distruzione degli impianti — entro il 31 dicembre 1995;

Visto l'art. 1 del decreto 17 maggio 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, con il quale sono stati definiti nuovi criteri in base ai quali dar corso alla ripartizione delle predette 920 unità prepensionabili;

Considerato che le imprese Cortenuova e Officine laminatoi Sebino risultano essere in possesso — in base anche ai preliminari accertamenti istruttori facenti capo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — dei requisiti richiesti dal predetto art. 1 del decreto 17 maggio 1996,

Tenuto conto che le imprese sopra richiamate hanno trasmesso, come prescritto dal più volte citato art. 1 del decreto 17 maggio 1996, la dichiarazione del rappresentante dell'impresa, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di procedere, ai fini dell'assegnazione dei pensionamenti anticipati, alla distruzione degli impianti;

Considerato che con decreti 18 luglio 1996 e 8 agosto 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro sono già state ripartite 593 unità prepensionabili sulle 920 disponibili;

Intervenuto il concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del limite massimo di 920 unità prepensionabili previste dall'art. 2 del decreto 7 dicembre 1994, richiamato nelle premesse, di approvazione del piano, per il triennio 1994-1996, di pensionamenti anticipati di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono attribuite, alle seguenti imprese siderurgiche, 40 unità prepensionabili, secondo la ripartizione numerica indicata:

Impresa	Unità prepensionabili
Cortenuova	11
Officine laminatoi Sebino	29

Art. 2.

Le imprese indicate nell'articolo precedente provvedono a selezionare le domande di pensionamento anticipato ed a trasmettere ai competenti enti previdenziali, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, l'elenco dei soggetti beneficiari del pensionamento anticipato, distribuiti, nell'arco del 1996, secondo il mese di decorrenza del trattamento pensionistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1996

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

p. *Il Ministro del tesoro*
PINZA

96A8471

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1996.

Sostituzione dell'art. 21 del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con delibera n. 9726 del 15 gennaio 1996 e successive modifiche ed integrazioni. (Deliberazione n. 10343).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 415 del 12 luglio 1996, ed in particolare l'art. 66, comma 1, lettera *f)*, dello stesso;

Visto l'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con propria delibera n. 9726 del 15 gennaio 1996, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la propria delibera n. 9725 del 15 gennaio 1996, con la quale sono state autorizzate le negoziazioni e definite le caratteristiche del contratto ISOα;

Ritenuto opportuno modificare i criteri con i quali l'organo di controllo verifica, su base periodica, il rispetto degli obblighi di quotazione degli operatori market maker sul contratto ISOα;

Delibera:

L'art. 21 del regolamento indicato in premessa è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 21 *(Obblighi di quotazione degli operatori market maker)*. — 1. Gli operatori market maker si impegnano, con riferimento ai contratti di opzione ISOα sui quali

effettuano l'attività di market making, a rispondere, entro il termine di cinque minuti, alle richieste di cui all'art. 19, comma 8, con proposte in acquisto e in vendita per quantitativi pari ad almeno 10 contratti per ciascuna serie di opzioni call ISOα e put ISOα relative agli ultimi cinque prezzi di esercizio generati secondo le modalità di cui alla delibera n. 9725 del 15 gennaio 1996 per la scadenza più vicina e per le due scadenze immediatamente successive.

2. L'organo di controllo verifica, su base periodica, il rispetto degli obblighi di quotazione di cui al precedente comma sulla base del numero e del controvalore dei premi dei contratti ISOα conclusi e del numero di risposte alle richieste di quotazione di cui all'art. 19, comma 8.

3. La Consob stabilisce, con proprio provvedimento, i criteri con i quali l'organo di controllo effettua la verifica di cui al precedente comma.

4. L'organo di controllo stabilisce gli orari di inizio e termine degli obblighi di quotazione di cui al presente articolo».

La presente delibera entrerà in vigore il 1° febbraio 1997 e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob e sara comunicata al Consiglio di borsa. che ne curera la diffusione nei modi d'uso.

Roma, 3 dicembre 1996

Il presidente: BERLANDA

96A8443

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 1996.

Modificazione alla denominazione sociale della Società italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni o modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto e del programma di attività;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Società italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via Crescenzio n. 12, ed il successivo provvedimento autorizzativo;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei soci della Società italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., tenutasi in data 11 giugno 1996, concernente l'aggiornamento dell'art. 1 dello statuto sociale nella parte in cui viene modificata la denominazione sociale della Società italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in forma abbreviata «Società italiana cauzioni S.p.a.» ovvero «SIC S.p.a.»;

Visto il decreto di omologa del 1° ottobre 1996, con il quale il tribunale di Roma, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, ha ordinato l'iscrizione della sopraindicata deliberazione assembleare;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 175/1995;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento della predetta modifica allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale, con la modifica apportata all'art. 1, concernente l'integrazione della denominazione sociale della «Società italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.», con sede in Roma, via Crescenzio n. 12, con le seguenti due forme abbreviate «Società italiana cauzioni S.p.a.» ovvero «SIC S.p.a.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A8444

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 28 settembre 1996), **coordinato con la legge di conversione 27 novembre 1996, n. 602** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 278 del 27 novembre 1996), **recante: «Disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonché per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P R 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 luglio 1996, n 339». Il D.L. n 399/1996, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 28 settembre 1996).

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il primo periodo è sostituito dal seguente: «*2.* Con riferimento alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, il superamento del limite di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso.».

Riferimenti normativi

— Il testo completo dell'art 3 del D L. n 332/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474/1994 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), a seguito della modificazione apportata dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 3 (*Altre clausole statutarie*). — 1. Le società operanti nei settori di cui all'art 2, nonché le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario non superiore, per le società di cui all'art 2, al cinque per cento, riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché le società collegate; il limite riguarda altresì i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, società fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'art 7, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto se si tratta di società quotate, o il venti per cento se si tratta di società non quotate.

2. *Con riferimento alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, il superamento del limite di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso.* Alla partecipazione eccedente il limite alla data del 2 ottobre 1993 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data.

3 Le clausole statutarie introdotte ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quelle introdotte al fine di assicurare la tutela di minoranze azionarie, non possono essere modificate per un periodo di tre anni dall'iscrizione delle relative delibere assembleari. La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di una offerta pubblica effettuata a norma della legge 18 febbraio 1992, n. 149, e successive modificazioni, che dia luogo all'acquisto della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria»

Art. 2.

1. La copertura degli oneri relativi alle spese e ai debiti contratti per l'amministrazione della liquidazione coatta amministrativa delle società di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, ivi compresi i compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza, è effettuata a valere sulle disponibilità di cassa relative sia alla liquidazione dell'attivo sia ai trasferimenti della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti disposti dal commissario

liquidatore dell'EFIM, anche in caso di totale insussistenza dell'attivo delle predette società, su richiesta dei commissari liquidatori preposti alla gestione delle procedure.

2. Ai fini di cui al comma 1, i commissari liquidatori, anche in caso di totale insussistenza dell'attivo delle società di cui al comma 1, possono richiedere al commissario liquidatore dell'EFIM il trasferimento della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti necessaria a far fronte alle spese relative a previsioni di fabbisogno per periodi annuali.

3. In sede di ripartizione dell'attivo, ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i debiti sorti in relazione ai trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 maturano interessi a tasso legale.

Riferimenti normativi.

— Il testo dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 487/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n 33/1993 (Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere - EFIM), è il seguente: «1. Entro il 31 dicembre 1992, gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso nonché gli amministratori e i collegi sindacali delle società controllate, individuate a norma dell'art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile con decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore, di seguito società controllate, consegnano allo stesso commissario liquidatore, ove non vi abbiano già provveduto, lo stato patrimoniale, il conto economico, il bilancio consolidato e i bilanci delle singole società, tutti alla data del 18 luglio 1992, da essi sottoscritti, nonché il bilancio consolidato alla data del 31 dicembre 1991 dell'ente soppresso e delle società controllate dall'ente stesso che controllano altre società. A tali effetti il commissario liquidatore convoca gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso nonché gli amministratori e i collegi sindacali delle società tenuti ai predetti adempimenti».

— Il testo dell'art 111 del R D n. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) è il seguente:

«Art. 111 *(Ordine di distribuzione delle somme).* — Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo è stato autorizzato;

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

I prelevamenti indicati al n. 1 sono determinati con decreto dal giudice delegato».

Art. 3.

1. Nell'articolo 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 1997, alla condizione che si tratti di imprese alle quali non vengano effettuate erogazioni che possano essere considerate aiuti di Stato, a norma del trattato di Roma».

2. Nell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, le parole: «alla data del 17 luglio 1992» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 1996».

3. Nell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, le parole: «dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 2, comma 41, della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), a seguito della modifica apportata dal presente articolo è il seguente: «41. Entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), sono individuate le società controllate dal medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da società poste in liquidazione coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, *fino alla data del 31 dicembre 1997, alla condizione che si tratti di imprese alle quali non vengano effettuate erogazioni che possano essere considerate aiuti di Stato, a norma del trattato di Roma*».

— Il testo dell'art. 7, comma 3, del citato D.L. n. 487/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/1993, a seguito della modifica apportata dal presente articolo, è il seguente: «3. I crediti nascenti da prestiti tra l'ente soppresso e le società controllate o tra le stesse società controllate, individuati con apposito decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore, ivi compresi quelli nascenti dalla escussione relativa a garanzie rilasciate antecedentemente *alla data del 30 giugno 1996* sono convertiti in capitale delle società mutuatarie nella misura rappresentata dal capitale e interessi *alla data del 30 giugno 1996*. Le assemblee delle società stesse, entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del predetto decreto da parte del commissario liquidatore, formalizzano, mediante la modifica dei relativi statuti, il conseguente adeguamento del capitale sociale».

— Il testo dell'art. 4, comma 3, del D.L n. 643/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 738/1994 (Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM), a seguito della modifica apportata dal presente articolo, è il seguente: «3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, *dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni*, e secondo la procedura del medesimo articolo, possono essere convertiti in capitale delle società mutuatarie anche i crediti vantati da società controllate dall'ente soppresso poste in liquidazione a seguito del verificarsi di una delle cause di cui all'art. 2448, comma primo, numeri 1), 2), 3), 5) e 6), del codice civile, ovvero poste in liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A8376

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 26 novembre 1996 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Maria-Vittoria Jonutas Puscasiu, console onorario della Repubblica di Moldova a Milano.

96A8448

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Riconoscimento, tra le associazioni di protezione ambientale della Lega per l'abolizione della caccia

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1996, la L.A.C. - Lega per l'abolizione della caccia, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale, ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Il riconoscimento così disposto, decadrà di diritto in caso di annullamento o riforma della sentenza n. 409/1996 pronunciata in camera di consiglio del 6 e del 13 luglio 1995 dalla sezione seconda-*bis* del tribunale amministrativo regionale del Lazio da parte del Consiglio di Stato in sede di appello.

96A8449

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di nuove sezioni policombustibili della centrale termoelettrica del Sulcis nel comune di Portoscuso.

Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, del 2 dicembre 1996, si esprime giudizio positivo condizionato circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alle nuove sezioni policombustibili della centrale termoelettrica del Sulcis, da realizzarsi in comune di Portoscuso (Cagliari), nella zona industriale di Portovesme, presentato dall'Enel S.p.a.

96A8450

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto relativo all'elettrodotto a 380 KV a semplice terna, nel comune di S. Giacomo.

Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, del 2 dicembre 1996, si esprime giudizio positivo condizionato circa la compatibilità ambientale del progetto relativo all'elettrodotto a 380 KV a semplice terna, da realizzarsi in comune di S. Giacomo (Teramo), presentato dall'Enel S.p.a.

96A8451

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto relativo a «discarica controllata di seconda categoria tipo B», nei comuni di Iglesias e Carbonia.

Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, del 2 dicembre 1996, si esprime giudizio positivo condizionato circa la compatibilità ambientale del progetto relativo a «discarica controllata di seconda categoria, tipo B», da realizzarsi nei comuni di Iglesias e Carbonia (Cagliari), località Genna Luas, presentato da Enirisorse S.p.a.

96A8452

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 dicembre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1526,95
ECU	1899,07
Marco tedesco	985,64
Franco francese	291,94
Lira sterlina	2543,90
Fiorino olandese	878,42
Franco belga	47,822
Peseta spagnola	11,711
Corona danese	257,60
Lira irlandese	2537,03
Dracma greca	6,229
Escudo portoghese	9,773
Dollaro canadese	1113,83
Yen giapponese	13,400
Franco svizzero	1153,46
Scellino austriaco	140,06
Corona norvegese	236,32
Corona svedese	223,53
Marco finlandese	329,94
Dollaro australiano	1211,18

96A8555

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano PISOL

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.112/D40 dell'11 dicembre 1996

PISOL - 6 nipiosupposte - A.I.C. n. 021162019

PISOL - 6 supposte - A.I.C. n. 021162021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

96A8472

MINISTERO DELL'INTERNO

148° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n 213/91, n 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n 23/93, n 51/93, n 94/93, n 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n 197/94, n. 219/94, n 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n 154/96, n 178/96, n 203/96 e 220/96 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **9837** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 6236-C-84 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GLOCK» MOD 27
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM 88
Lunghezza dell'arma MM 165
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AL.GI.MEC»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **9838** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEBLEY & SCOTT» MOD. WEBLEY ECLIPSE (MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 6,35
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. —
Lunghezza delle canne: MM 356
Lunghezza dell'arma: MM 1046
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata. INGHILTERRA
Presentatore: MICHELE MAROCCHI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S R L»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. **9839** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma.

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEBLEY & SCOTT» MOD. WEBLEY PATRIOT (MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 6,35
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 445
Lunghezza dell'arma: MM 1160
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: MICHELE MAROCCHI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S R L»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. **9840** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. AK (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 580 CON COMPENSATORE MM 646
Lunghezza dell'arma: MM 1140 CON COMPENSATORE MM 1106
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

Nota. — Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire marchi o sigle rumene.

N. **9841** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER» MOD. AP/87 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: MM 9 × 17 (9 CORTO)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM 180
Lunghezza dell'arma: MM 430
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — L'arma deve essere priva del calcio pieghevole.

N. **9842** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «UNIQUE» MOD. TGC.ADR (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3 o 5
Lunghezza delle canne: MM 510
Lunghezza dell'arma: MM 1045
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri: 270 Winchester; mm 7 Remington Magnum; 300 Winchester Magnum; 308 Winchester; 30-06 Springfield.

N **9843** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AMADEO ROSSI» MOD. 876
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 50,8
Lunghezza dell'arma: MM 181
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: BRASILE
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 9844 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ZASTAVA ARMS» MOD. M 85 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 510
Lunghezza dell'arma: MM 1010
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: JUGOSLAVIA
Stato o Stati da cui è importata: JUGOSLAVIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 6**

N. 9845 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ZASTAVA ARMS» MOD. M 98 MAUSER (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio 3
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma MM 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: JUGOSLAVIA
Stato o Stati da cui è importata: JUGOSLAVIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9846 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ZASTAVA ARMS» MOD. M 98 MAUSER (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: JUGOSLAVIA
Stato o Stati da cui è importata: JUGOSLAVIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9847 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ZASTAVA ARMS» MOD. M 98 MAUSER (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 264 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: JUGOSLAVIA
Stato o Stati da cui è importata: JUGOSLAVIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9848 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ZASTAVA ARMS» MOD. M 98 MAUSER (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro 270 WINCHESTER
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: JUGOSLAVIA
Stato o Stati da cui è importata: JUGOSLAVIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 9849 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo. CARABINA
Denominazione: «ZASTAVA ARMS» MOD M 98 MAUSER (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne. MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: JUGOSLAVIA
Stato o Stati da cui è importata: JUGOSLAVIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 9850 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ZASTAVA ARMS» MOD. M 98 MAUSER (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: JUGOSLAVIA
Stato o Stati da cui è importata: JUGOSLAVIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 9851 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ZASTAVA ARMS» MOD. M 98 MAUSER (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: JUGOSLAVIA
Stato o Stati da cui è importata: JUGOSLAVIA
Presentatore. GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 9852 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2702-C-79 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ZASTAVA ARMS» MOD M 98 MAUSER (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 458 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: JUGOSLAVIA
Stato o Stati da cui è importata: JUGOSLAVIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9853 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.2702-C-79 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ZASTAVA ARMS» MOD. R 44 (FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: 44 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 258
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: JUGOSLAVIA
Stato o Stati da cui è importata: JUGOSLAVIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 9854 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.358-C-96 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDRETTI ENRICO» MOD. FP 105
Calibro: MM 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 530
Lunghezza dell'arma: MM 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDRETTI ENRICO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI PEDRETTI DI PEDRETTI ENRICO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili camerate per impiegare i seguenti calibri: mm 6,5 × 57 R; mm 9,3 × 74 R; 30-30 Winchester; 222 Remington; 22 Hornet.

N. 9855 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.358-C-96 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDRETTI ENRICO» MOD. FP 105
Calibro: MM 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 530
Lunghezza dell'arma: MM 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDRETTI ENRICO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI PEDRETTI DI PEDRETTI ENRICO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili camerate per impiegare i seguenti calibri: 22 Hornet; mm 5,6 × 52 R; 222 Remington; mm 7 × 57 R; mm 7 × 65 R.

N. **9856** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.358-C-96 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDRETTI ENRICO» MOD. FP 105
Calibro: MM 6,5 × 68 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. - -
Lunghezza delle canne: MM 530
Lunghezza dell'arma: MM 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDRETTI ENRICO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI PEDRETTI DI PEDRETTI ENRICO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili camerate per impiegare i seguenti calibri: 223 Remington; 243 Winchester; 270 Winchester; 30-06 Springfield; mm 7 Remington Magnum.

N. **9857** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.358-C-96 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo. FUCILE
Denominazione: «PEDRETTI ENRICO» MOD FP 105
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore --
Lunghezza delle canne: MM 530
Lunghezza dell'arma: MM 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDRETTI ENRICO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI PEDRETTI DI PEDRETTI ENRICO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili camerate per impiegare i seguenti calibri: 223 Remington; 222 Remington; 22-250 Remington; 22 Hornet; mm 5,6 × 50 R Magnum.

N. **9858** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.358-C-96 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDRETTI ENRICO» MOD FP 105
Calibro: MM 7 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. —
Lunghezza delle canne: MM 530
Lunghezza dell'arma: MM 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDRETTI ENRICO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI PEDRETTI DI PEDRETTI ENRICO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili camerate per impiegare i seguenti calibri: 22 Hornet; 222 Remington; mm 9,3 × 74 R; 30-30 Winchester; mm 5,6 × 50 Magnum.

N. **9859** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.358-C-96 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDRETTI ENRICO» MOD. FP 105
Calibro: MM 7 × 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 530
Lunghezza dell'arma: MM 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDRETTI ENRICO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI PEDRETTI DI PEDRETTI ENRICO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili camerate per impiegare i seguenti calibri: 222 Remington; mm 7 × 57 R; 22 Hornet, mm 9,3 × 74 R, mm 5,6 × 50 R Magnum.

N. 9860 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.358-C-96 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDRETTI ENRICO» MOD. FP 105
Calibro: MM 9,3 × 74 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 530
Lunghezza dell'arma: MM 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDRETTI ENRICO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI PEDRETTI DI PEDRETTI ENRICO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili camerate per impiegare i seguenti calibri: 22 Hornet; mm 5,6 × 52 R; 30-30 Winchester; 222 Remington; mm 6,5 × 57 R.

N. 9861 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.358-C-96 in data 12 novembre 1996*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDRETTI ENRICO» MOD. FP 105
Calibro: 22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 530
Lunghezza dell'arma: MM 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDRETTI ENRICO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI PEDRETTI DI PEDRETTI ENRICO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili camerate per impiegare i seguenti calibri: mm 6,5 × 68 R; 308 Winchester; 30-30 Winchester; mm 7 × 57 R; mm 5,6 × 50 R Magnum.

N. 9862 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.358-C-96 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDRETTI ENRICO» MOD. FP 105
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 530
Lunghezza dell'arma: MM 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDRETTI ENRICO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI PEDRETTI DI PEDRETTI ENRICO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili camerate per impiegare i seguenti calibri: mm 7 Remington Magnum; 22-250 Remington; 22 Hornet; mm 5,6 × 50 R Magnum; 222 Remington.

N. 9863 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.358-C-96 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDRETTI ENRICO» MOD. FP 105
Calibro: 30-30 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 530
Lunghezza dell'arma: MM 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDRETTI ENRICO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI PEDRETTI DI PEDRETTI ENRICO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili camerate per impiegare i seguenti calibri: 22 Hornet; 222 Remington; mm 5,6 × 52 R; mm 6,5 × 57 R; mm 7 × 65 R.

N. 9864 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.358-C-96 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDRETTI ENRICO» MOD. FP 105
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 530
Lunghezza dell'arma: MM 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDRETTI ENRICO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI PEDRETTI DI PEDRETTI ENRICO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili camerate per impiegare i seguenti calibri: 243 Winchester; 270 Winchester; 308 Winchester; 30-06 Springfield; 22-250 Remington.

N. 9865 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.358-C-96 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDRETTI ENRICO» MOD. FP 105
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 530
Lunghezza dell'arma: MM 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDRETTI ENRICO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI PEDRETTI DI PEDRETTI ENRICO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili camerate per impiegare i seguenti calibri: 270 Winchester; 30-06 Springfield; 308 Winchester; mm 7 Remington Magnum; 22-250 Remington.

N. 9866 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.358-C-96 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDRETTI ENRICO» MOD. FP 105
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 530
Lunghezza dell'arma: MM 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDRETTI ENRICO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI PEDRETTI DI PEDRETTI ENRICO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili camerate per impiegare i seguenti calibri: 30-06 Springfield; 308 Winchester, mm 7 Remington Magnum; 22-250 Remington; 222 Remington.

N. 9867 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.358-C-96 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDRETTI ENRICO» MOD. FP 105
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 530
Lunghezza dell'arma: MM 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDRETTI ENRICO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI PEDRETTI DI PEDRETTI ENRICO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili camerate per impiegare i seguenti calibri: mm 6,5 × 68 R; 30-06 Springfield, mm 7 Remington Magnum; 22 Hornet; mm 5,6 × 50 R Magnum.

N. 9868 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. VARMINT
Calibro: MM 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1125
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma può essere prodotta in versione mancina.

N. **9869** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. VARMINT
Calibro: MM 7 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1125
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma può essere prodotta in versione mancina.

N. **9870** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. VARMINT
Calibro: MM 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1125
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma può essere prodotta in versione mancina.

N. **9871** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. VARMINT
Calibro: MM 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1125
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma può essere prodotta in versione mancina.

N. 9872 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 3735-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma

Tipo. CARABINA
Denominazione. «SAKO» MOD VARMINT
Calibro. 30-06
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio 5
Lunghezza delle canne MM 600
Lunghezza dell'arma· MM 1125
Funzionamento A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata FINLANDIA
Presentatore· PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F LLI PARINI DI G. PARINI & C. S N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma· C 6

Nota — L'arma può essere prodotta in versione mancina

N 9873 *progressivo dell iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 3735-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma

Tipo. CARABINA
Denominazione «SAKO» MOD VARMINT
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio 4
Lunghezza delle canne MM 600
Lunghezza dell'arma· MM 1125
Funzionamento· A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata· FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota — L'arma puo essere prodotta in versione mancina.

N. 9874 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo· CARABINA
Denominazione «SAKO» MOD VARMINT
Calibro: 280 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio· 5
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma· MM 1125
Funzionamento A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta· FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota — L'arma può essere prodotta in versione mancina.

N 9875 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo. CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. VARMINT
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio· 4
Lunghezza delle canne· MM 600
Lunghezza dell'arma MM 1125
Funzionamento· A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta· FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata· FINLANDIA
Presentatore. PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma C 6

Nota — L'arma può essere prodotta in versione mancina.

N. **9876** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. VARMINT
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1125
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma può essere prodotta in versione mancina.

N. **9877** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 3735-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. VARMINT
Calibro: 340 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1125
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma può essere prodotta in versione mancina.

N. **9878** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 12 novembre 1996*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. VARMINT
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1125
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma può essere prodotta in versione mancina.

N. **9879** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. VARMINT
Calibro: 416 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1125
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C S.N C»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma può essere prodotta in versione mancina.

N 9880 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. VARMINT M 96
Calibro: MM 6 PPC USA
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio. 6
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta· FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata· FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma può essere prodotta in versione mancina.

N. **9881** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 3735-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma·

Tipo: CARABINA
Denominazione· «SAKO» MOD. VARMINT M 96
Calibro: MM 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1185
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma può essere prodotta in versione mancina.

N. **9882** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 3735-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. VARMINT M 96
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne. MM 600
Lunghezza dell'arma MM 1185
Funzionamento· A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma può essere prodotta in versione mancina.

N. **9883** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. VARMINT M 96
Calibro: MM 7 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma· MM 1185
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta· FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma può essere prodotta in versione mancina.

N. **9884** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 3735-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. VARMINT M 96
Calibro: 22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1165
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota — L'arma può essere prodotta anche in versione mancina.

N. **9885** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 12 novembre 1996*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. VARMINT M 96
Calibro. 25 06 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1185
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota. — L'arma può essere prodotta anche in versione mancina.

N. **9886** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. VARMINT M 96
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio. 5
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1185
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota. — L'arma può essere prodotta anche in versione mancina.

N. **9887** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. VARMINT M 96
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 6
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota. — L'arma può essere prodotta anche in versione mancina.

N. 9888 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. VARMINT M 96
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 6
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6
Nota. — L'arma può essere prodotta anche in versione mancina.

N. 9889 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. VARMINT M 96
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1185
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6
Nota. — L'arma può essere prodotta anche in versione mancina.

N. 9890 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. VARMINT M 96
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1185
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6
Nota. — L'arma può essere prodotta anche in versione mancina.

N. 9891 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. VARMINT M 96
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1185
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6
Nota. — L'arma può essere prodotta anche in versione mancina.

N. **9892** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 12 novembre 1996*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. VARMINT M 96
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1185
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma può essere prodotta anche in versione mancina.

N. **9893** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 3735-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD VARMINT M 96
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1165
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma può essere prodotta anche in versione mancina.

N. **9894** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 20/20/308 WINCHESTER
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **9895** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 20/20/308 WINCHESTER
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9896 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 20/20/222 REMINGTON
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne. MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata. GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9897 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo· FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 20/20/30-06
Numero delle canne. TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata. GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9898 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione· «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 20/20/30 R BLASER
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma. MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9899 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro. 20/20/9,3 × 74 R
Numero delle canne. TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata· GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9900 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 20/20/8 × 75 RS
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9901 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 20/20/8 × 57 JRS
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C,»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9902 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 20/20/7 × 65 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9903 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 20/20/6,5 × 65 R RWS
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **9904** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 20/20/6,5 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **9905** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 20/20/6,5 × 55
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **9906** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 20/20/6 × 6 R FRERES
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **9907** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 20/20/5,6 × 52 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9908 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 20/20/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9909 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 16/16/308 WINCHESTER
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9910 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 16/16/243 WINCHESTER
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9911 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 16/16/222 REMINGTON
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9912 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 16/16/30-06
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9913 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo. FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 16/16/30 R BLASER
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9914 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 16/16/9,3 × 74 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9915 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 16/16/8 × 75 RS
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9916 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro 16/16/8 JRS
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9917 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro. 16/16/7 × 65 R
Numero delle canne. TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: -
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9918 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 16/16/6,5 × 65 R RWS
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9919 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 16/16/6,5 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9920 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 16/16/6,5 × 55
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9921 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 16/16/6 × 62 R FRERES
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9922 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 16/16/5,6 × 52 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9923 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 16/16/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9924 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 12/12/308 WINCHESTER
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9925 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 12/12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9926 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 12/12/222 REMINGTON
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9927 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 12/12/30-06
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **9928** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 12/12/30 R BLASER
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **9929** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 12/12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **9930** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 12/12/8 × 75 RS
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **9931** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 12/12/8 × 57 JRS
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9932 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 2946-C-80 in data 12 novembre 1996*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro. 12/12/7 × 65 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S N C»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N 9933 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma

Tipo. FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione. «MERKEL» MOD 95 K
Calibro. 12/12/6,5 × 65 R RWS
Numero delle canne TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne MM 600
Lunghezza dell'arma MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata. GERMANIA
Presentatore CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S N C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9934 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 12/12/6,5 × 57 R
Numero delle canne TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma. MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta. GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore. CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9935 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma.

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione. «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 12/12/6.5 × 55
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9936 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 12/12/6 × 62 R FRERES
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento. A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 9937 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 12/12/5,6 × 52 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 9938 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 95 K
Calibro: 12/12/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 9939 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione «ADLER» MOD. AP/96 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 500 CON COMPENSATORE MM 535
Lunghezza dell'arma: MM 950 CON COMPENSATORE MM 985
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

Nota L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9940 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MANURHIN» MOD. 96 S-6" (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA/FOSFATATA)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 152
Lunghezza dell'arma: MM 303
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9941 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 0357-C-92 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «GAMO» MOD. CF 20
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 450
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA DALLA «INDUSTRIAS EL GAMO»
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: ADINOLFI ERMANNO PRESIDENTE DELLA DITTA «ADINOLFI S.R L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

Nota. - L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9942 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.0357-C-92 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «GAMO» MOD. HUNTER 440 LUX
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 450
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA DALLA «INDUSTRIAS EL GAMO»
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: ADINOLFI ERMANNO PRESIDENTE DELLA DITTA «ADINOLFI S R L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9943 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.0357-C-92 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «GAMO» MOD. MAGNUM 2000
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 450
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA DALLA «INDUSTRIAS EL GAMO»
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: ADINOLFI ERMANNO PRESIDENTE DELLA DITTA «ADINOLFI S.R L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

Nota - L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9944 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WEBLEY & SCOTT» MOD. WEBLEY NEMESIS (MIRA REGOLABILE)
Calibro. MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: -
Lunghezza delle canne: MM 196
Lunghezza dell'arma: MM 250
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (GRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: MICHELE MAROCCHI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 9**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9945 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WEBLEY & SCOTT» MOD. WEBLEY TEMPEST (MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 175
Lunghezza dell'arma: MM 232
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (GRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: MICHELE MAROCCHI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 9**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9946 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione. «WEBLEY & SCOTT» MOD. WEBLEY PATRIOT (MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 445
Lunghezza dell'arma: MM 1160
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (GRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: MICHELE MAROCCHI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9947 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEBLEY & SCOTT» MOD. WEBLEY ECLIPSE (MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 356
Lunghezza dell'arma: MM 1046
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (GRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: MICHELE MAROCCHI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

Nota. - L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **9948** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/G-50.10305-C-90 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ZBROJOVKA BRNO» MOD. ZKR 551 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 6
Lunghezza delle canne: MM 152
Lunghezza dell'arma: MM 298
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CECA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CECA
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota. L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **9949** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10305-C-90 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ZBROJOVKA BRNO» MOD. ZKR 551 (TACCA DI MIRA REGOLABILE) .
Calibro: 32 SMITH & WESSON LONG
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 152
Lunghezza dell'arma: MM 298
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CECA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CECA
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **9950** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10305-C-90 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ZBROJOVKA BRNO» MOD. ZKR 551 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 152
Lunghezza dell'arma: MM 298
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CECA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CECA
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **9951** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10305-C-90 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: «HAMMERLI» MOD. 106 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 286
Lunghezza dell'arma: MM 410
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUEALE)
Stato o Stati in cui fu prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9952 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 10305-C-90 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma.

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: «ANSCHUTZ» MOD. 2013/690 SPECIAL (DIOTTRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 690
Lunghezza dell'arma: MM DA 1140 A MM 1170 (CALCIO REGOLABILE)
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»
Classe cui è stata assegnata l'arma. **C 5**
Nota L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9953 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.26025-C-79 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. GOLD CUSTOM 10 (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: MM 10 AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM 135 CON FRENO DI BOCCA MM 165
Lunghezza dell'arma: MM 240 CON FRENO DI BOCCA MM 270
Funzionamento. SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9954 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 2602-C-79 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. GOLD CUSTOM 38 (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: 38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17
Lunghezza delle canne: MM 135 CON FRENO DI BOCCA MM 165
Lunghezza dell'arma: MM 240 CON FRENO DI BOCCA MM 270
Funzionamento. SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.».
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9955 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2602-C-79 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. GOLD CUSTOM 40 (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM 135 CON FRENO DI BOCCA MM 165
Lunghezza dell'arma: MM 240 CON FRENO DI BOCCA MM 270
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F LLI TANFOGLIO S.R.L»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9956 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. GOLD CUSTOM 45 (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 135 CON FRENO DI BOCCA MM 165
Lunghezza dell'arma: MM 240 CON FRENO DI BOCCA MM 270
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9957 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. GOLD CUSTOM 921 (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: MM 9 x 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM 135 CON FRENO DI BOCCA MM 165
Lunghezza dell'arma: MM 240 CON FRENO DI BOCCA MM 270
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. - L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9958 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. LIMITED 10 (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: MM 10 AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM 125
Lunghezza dell'arma: MM 225
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9959 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. LIMITED 38 (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: 38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17
Lunghezza delle canne: MM 125
Lunghezza dell'arma: MM 225
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9960 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 2602-C-79 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. LIMITED 40 HC (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM 125
Lunghezza dell'arma MM 225
Funzionamento SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9961 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo. PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. LIMITED 45 (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 125
Lunghezza dell'arma: MM 225
Funzionamento SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9962 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2602-C-79 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. LIMITED 921 (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM 125
Lunghezza dell'arma: MM 225
Funzionamento. SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9963 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. P 23 L (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: 38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17
Lunghezza delle canne: MM 125
Lunghezza dell'arma: MM 215
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9964 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. P 45 L (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 125
Lunghezza dell'arma: MM 215
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9965 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 12 novembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER» MOD. P. 08 SPORT (ALZO DI MIRA MICROMETRICO)
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 120
Lunghezza dell'arma: MM 242
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

NOTE

Alle armi iscritte ai numeri 7445, 7447, 7444, 9385, 9386, 9387, 9388 del Catalogo alle quali è stata riconosciuta la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, è inserita la seguente nota:

l'arma può essere corredata di conversione (canna mm 125 — carrello — caricatore con capacità n. 10 colpi - tacca di mira regolabile) idonea ad impiegare la cartuccia cal. 22 L.R.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 settembre 1996.

Alle armi iscritte ai numeri 7442, 7448, 7443, 9337, 8946 del Catalogo è inserita la seguente nota:

l'arma può essere corredata di conversione (canna mm 125 - carrello - caricatore con capacità di n. 10 colpi - tacca di mira regolabile) idonea ad impiegare la cartuccia cal. 22 L.R.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 settembre 1996.

Al n. 679 del Catalogo dove è iscritto il fucile sovrapposto a caricamento successivo e singolo (manuale) (doppio grilletto con stecher) «M.A.PI.Z.» mod. M.A.PI.Z. cal. 7 × 65 R/7 × 65 R (canne cilindriche mm 610) è inserita la seguente nota:

l'arma può essere corredata di un paio di canne sovrapposte express dello stesso calibro mm 7 × 65 R lunghe mm 600.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 settembre 1996.

Al n. 9075 del Catalogo dove è iscritta la carabina semiautomatica «RUGER» mod. 10/22 RBI (finitura brunita) (tacca di mira regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm 470) — qualificata arma da tiro per uso sportivo — è inserita la seguente nota:

l'arma può essere prodotta anche in versione inox.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 settembre 1996.

Ai numeri 434 e 633 del Catalogo è inserita la seguente nota:

l'arma è prodotta anche in versione inox satinato e inox lucido.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 settembre 1996.

ERRATA-CORRIGE

Al n. 9663 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 620, leggasi: Lunghezza delle canne: MM 660.

Al n. 9806 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza dell'arma: MM 900, leggasi: Lunghezza dell'arma: MM 990.

96A8107

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreti ministeriali 5 dicembre 1996 aventi decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci delle cooperative operanti nelle province appresso indicate, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate

Provincia di Cuneo

a) selezione, controllo e cernita di prodotti con successivo confezionamento, inscatolamento, sigillatura ed eventuale cellofanatura-imballaggio,

b) inserimento di singole confezioni in espositori a loro volta inseriti in cartoni o inserimento direttamente in cartoni-insaccatura;

c) posizionamento di più cartoni su pedane con evasione dell'ordine attraverso carico e spedizione delle pedane o al magazzino di stoccaggio del cliente o direttamente all'acquirente indicato nell'ordine di spedizione - gestione relativa agli ordini in arrivo e partenza,

43ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L 1 132 000 mensili

Provincia di Rimini

pulitori 45ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1 213 000 mensili

96A8453

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 9 settembre 1996 la concessione mineraria per anidride carbonica denominata «Pratantico», sita nel territorio del comune di Arezzo, dell'estensione di ettari 355, è intestata alla società «Air Liquide Italia S r l », con sede legale in via Capecelatro n 69 - 20148 Milano

Con decreto ministeriale 9 settembre 1996 la concessione mineraria per anidride carbonica denominata «Bagno», sita nel territorio del comune di Pergine Valdarno (Arezzo), dell'estensione di ettari 19,54, è intestata alla società «Air Liquide Italia S r l », con sede legale in via Capecelatro n 69 - 20148 Milano

Con decreto ministeriale 9 settembre 1996 la concessione mineraria per anidride carbonica denominata «Pergine», sita nel territorio del comune di Pergine Valdarno (Arezzo), dell'estensione di ettari 382, è intestata alla società «Air Liquide Italia S r l », con sede legale in via Capecelatro n 69 - 20148 Milano

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1996 la concessione mineraria per anidride carbonica denominata «Santagata», sita nel territorio del comune di Rocchetta e Croce (Caserta), dell'estensione di ettari 73, di cui è titolare la società «Sorgente Santagata» S p a , con sede in località Val D'Assano - 81050 Rocchetta e Croce, è rinnovata per anni dieci a decorrere dal 1° dicembre 1994.

96A8505

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di novembre 1996, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relative ai mesi del 1995 e ai mesi del 1996 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti, sono riportate nel seguente prospetto:

MESI		Variazioni percentuali sul corrispondente mese	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
1995	Novembre	6,0	9,9
	Dicembre	5,8	10,1
1996	Gennaio	5,5	9,6
	Febbraio	5,0	9,5
	Marzo	4,5	9,6
	Aprile	4,5	10,0
	Maggio	4,3	10,0
	Giugno	3,9	10,0
	Luglio	3,6	9,5
	Agosto	3,4	9,4
	Settembre	3,4	9,4
	Ottobre	3,0	8,9
	Novembre	2,6	8,8

96A8547

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238 e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Parma sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di agraria

settore scientifico disciplinare C03X,
disciplina: chimica generale ed inorganica,

settore scientifico disciplinare. V31B,
disciplina ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale

L'indicazione della disciplina non costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La disponibilità della apposita copertura finanziaria relativa ai summenzionati posti è stata deliberata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, così come disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, rispettivamente nelle sedute del 27 aprile 1995 e 17 maggio 1995.

96A8473

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 12 novembre 1996 concernente: «Procedura dei rimborsi automatizzati IRPEF a tassazione separata (quadro D - Sez. I e quadro M) ed ILOR emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche anno d'imposta 1990». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 16 novembre 1996).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che a pag. 4, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Procedura dei rimborsi automatizzati IRPEF a tassazione separata (quadro D - Sez. I e quadro M) ed ILOR emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche anno d'imposta 1990.», leggasi: «Procedura dei rimborsi automatizzati IRPEF, a tassazione separata (quadro D - Sez. I e quadro M) ed ILOR emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche *dall'*anno d'imposta 1990.».

96A8507

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 9 6 0 9 6 *

L. 1.400